

**ORDINANZA SINDACALE N. 7 /2025
DEL 08/05/2025**

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO NONCHÉ IN LATTINE E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA CON QUALSIASI CONTENITORE DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 1, LETTERA E DEL D.LGS. 114/1998, DENOMINATA FIOR DI FIERA CHE AVRA' LUOGO NEL COMUNE DI BARICELLA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11 MAGGIO 2025

IL SINDACO

MATTIOLI OMAR

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.)*

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO NONCHÉ IN LATTINE E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA CON QUALSIASI CONTENITORE DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 1, LETTERA E DEL D.LGS. 114/1998, DENOMINATA FIOR DI FIERA CHE AVRA' LUOGO NEL COMUNE DI BARICELLA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11 MAGGIO 2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO NONCHÉ IN LATTINE E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA CON QUALSIASI CONTENITORE DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 1, LETTERA E DEL D.LGS. 114/1998, DENOMINATA FIOR DI FIERA CHE AVRA' LUOGO NEL COMUNE DI BARICELLA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11 MAGGIO 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE presso il Comune di Baricella è istituita una fiera ordinaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a della L.R. 12/99, denominata "Fior di Fiera" che si tiene in occasione di una festa paesana fissata la seconda domenica del mese di maggio, nel capoluogo;

CONSIDERATO che in occasione di tale tipo di manifestazione sia ipotizzabile la presenza di numerosi avventori richiamati proprio dall'evento sopra descritto e che all'interno del circuito sono presenti punti di somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che in forma temporanea;

CONSIDERATO altresì che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di:

- dover evitare che anche chi parteciperà alla manifestazione possa giungere sui luoghi di svolgimento delle stessa, già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
- dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

ATTESO che i provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico agli esercizi autorizzati in via continuativa a tali attività, estendendolo altresì alle associazioni ed ai soggetti privati presenti alla manifestazione stessa;

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. relativamente alla potestà del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per quanto sopra argomentato;
- la Legge 21 Novembre 1981, n. 689;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, in riferimento alla legge 125/2008;
- la Legge 29 luglio 2010, n. 120;

- la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 e successive Circolari integrative;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 recante "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva" e tutte le più recenti normative in materia di sicurezza

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi previsto e punito dall'art. 689 del C.P.

a CHIUNQUE, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di non vendere per asporto bevande contenute in bottiglie, bicchieri o confezioni di vetro nelle aree interessate, in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni a:

- titolari di esercizi pubblici di somministrazione, commerciali di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;
- alle associazioni ed ai soggetti privati presenti alla manifestazione in oggetto;

agli AVVENTORI di non entrare nell'area dell'evento, con qualsiasi contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri ecc.);

ai TITOLARI/GESTORI di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e similari, di provvedere alla rimozione di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande e alimenti derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione e, comunque, lo spazio antistante risultino perfettamente puliti;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni

DISPONE

che la presente Ordinanza, sia immediatamente esecutiva e che venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e sia trasmessa a mezzo pec a:

- Prefetto di Bologna

- Questore di Bologna
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione locale Carabinieri

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.